

N. 00147/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2016, proposto da:
Aspirat. Regione, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Soragni,
con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma,
piazzale Santafiora n. 7;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sez. lavoro
n.321/13, emessa nel procedimento RG 984/12, munita di formula
esecutiva il 25/02/2015, notificata in tale forma il 30/03/2015, non
impugnata nei termini di legge e passata in giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

che, con sentenza n. 321/2013 del 14 novembre 2013, il Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, accogliendo il ricorso presentato dall’odierno ricorrente, condannava il Ministero della Salute al pagamento in favore del medesimo *“le prestazioni previste dalla legge n. 210/1992 oltre interessi legali dalla singole scadenza al saldo”* nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1.800,00 oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

che detta sentenza, notificata al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in data 30 marzo 2015/1 aprile 2013, non impugnata, è passata in giudicato;

che l’Amministrazione non si è conformata;

Ritenuto:

che, sussistendone i presupposti di legge, il ricorso debba essere accolto ordinando al Ministero della Salute di provvedere al pagamento degli importi spettanti alla ricorrente nella misura stabilita dal giudice del lavoro, comprensivi delle spese di lite in quella sede liquidate, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica se precedente;

che, in ragione del considerevole ritardo maturato, a decorrere dal 31° giorno e per i successivi 30 giorni, debba applicarsi, a carico dell'Amministrazione, la penale *ex art.* 114, comma 4, lett. e) c.p.a. che si liquida in € 100,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo; che debba disporsi sin d'ora la nomina del Commissario *ad acta* che procederà allo scadere di tale ulteriore termine (30 giorni + 30 giorni) sin d'ora individuato nel Prefetto di Reggio Emilia, con facoltà di delega a Dirigente dell'Ufficio;

che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dell'Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo;

che, in considerazione della oggettiva gravità della condotta omissiva dell'Autorità ministeriale a fronte di una decisione definitiva, notificata e non impugnata, che determina un significativo aggravio degli oneri economici a carico della finanza pubblica (interessi disposti dal giudice del lavoro cui si sommano le ulteriori spese di lite relative al presente giudizio) debba procedersi alla trasmissione della presente sentenza alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni circa la responsabilità del Dirigente preposto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)